REGOLAMENTO (CEE) N. 244/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1986

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (33) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 149/86, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 149/86 della Commissione [3], è necessario adottare talune disposizioni per la classificazione doganale di una preparazione di carne bovina, non cotta, macinata ma non finemente omogeneizzata, avente le seguenti caratteristiche analitiche :

Proteine della carne (% di azoto × 6,25)	14,08 %
Grasso	24,60 %
Carne senza grassi $\frac{\text{(\% di azoto} \times 100)}{3{,}55}$	63,40 %

non contenente frattaglie, il restante essendo costituito da prodotti diversi dalla carne ;

considerando che la sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (22) della suddetta nomenclatura contempla le altre preparazioni di carne bovina contenenti l'80 % o più e meno del 90 % di carne escluse le frattaglie e il grasso ed escluse le preparazioni finemente omogeneizzate ; che la sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (33) contempla le stesse preparazioni contenenti 60 % o più e meno dell' 80 % di carne ;

considerando che la preparazione in oggetto, contenente il 63,4 % di carne senza grassi, non è contemplata dalla sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (22) ; che essa presenta le caratteristiche delle merci della sottovoce 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (33) e che, pertanto, deve essere classificata nella medesima ;

considerando che, in mancanza di parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare in materia, conformemente alla procedura dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 97/69 ;

considerando che al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato e che, pertanto, è il caso che la Commissione adotti le disposizioni proposte in conformità alla suddetta procedura del regolamento (CEE) n. 97/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La preparazione di carne bovina, non cotta, macinata ma non finemente omogeneizzata, avente le seguenti caratteristiche analitiche :

Proteine della carne (% di azoto × 6,25)	14,08 %
Grassi	24,60 %
Carne senza materie grasse $\frac{\text{(\% di azoto} \times 100)}{3{,}55}$	63,40 %

non contenente frattaglie, il restante essendo costituito da prodotti diversi dalla carne, deve essere classificata, nella nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 149/86 nella seguente sottovoce :

16.02 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :

B. altre :

III. non nominate :

b) altre :

ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate :

ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :

(33) 60 % o più e meno dell'80 % di carni

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
[3] GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente